



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

ATTO INTEGRATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PASSAGGIO TRA I PROFILI PROFESSIONALI ALL'INTERNO DELL'AREA (c.d. PASSAGGI ORIZZONTALI)

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione di dati personali*”, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni;

VISTO il “*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3 rubricato “*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del*



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*”;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante decreto di graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello generale*”;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “*Graduazione delle funzioni di livello non generale*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, n. 34, recante “*Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2021, n. 267;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede, tra l'altro, che “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n.113;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 e il successivo CCNL relativo al comparto Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018;

VISTO l'Accordo tra Amministrazione e OO.SS., concernente l'individuazione dei profili professionali, sottoscritto in data del 20 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere ARAN n.15871 del 26 settembre 2018, recante “*Chiarimenti in materia di modifica del profilo professionale (art. 16, comma 4 del CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2017)* in risposta al quesito prot. n. 23998 del 3 agosto 2018;

VISTO il decreto direttoriale DG-OR n. 2425 del 14 dicembre 2020 istitutivo del il tavolo tecnico per esaminare le tematiche connesse alla riorganizzazione del Ministero di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169;

TENUTO CONTO degli esiti della procedura di stabilizzazione del personale distaccato, di cui al decreto direttoriale DG-OR n. 1139 del 23 giugno 2021;

VISTO il parere ARAN n. 5100 del 20 luglio 2021 in risposta al quesito prot. n. 19659 del 23 giugno 2021 posto da questa Amministrazione, recante “*Art. 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009*”;

VISTO il protocollo d'intesa relativo al passaggio tra i profili professionali all'interno dell'area (c.d. Passaggi orizzontali), sottoscritto dall'Amministrazione e le OO.SS. in data 2 agosto 2021 che individua



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

la procedura da seguire nonché i requisiti culturali e professionali richiesti per il conseguimento del suddetto passaggio;

VISTA la necessità di meglio definire le procedure già individuate nel citato protocollo rispetto a quanto emerso il 13 ottobre 2021 nel corso del tavolo tecnico di cui al d.d. DG-OR n.2425/2020;

INFORMATI i Direttori generali;

TUTTO CIO' PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Modifiche all'Accordo)

1. Al Protocollo d'intesa relativo al passaggio tra i profili professionali all'interno dell'area (c.d. Passaggi orizzontali), sottoscritto dall'Amministrazione e le OO.SS. in data 2 agosto 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Alle premesse dopo <<CONSIDERATA, altresì, la necessità di procedere, all'interno della stessa area, a parità di livello di accesso e fascia retributiva, alla qualificazione del profilo professionale dei dipendenti in servizio presso le varie strutture del Ministero, in considerazione delle mansioni concretamente esplicitate dai medesimi indipendentemente dal profilo professionale di inquadramento;>> è aggiunta la seguente: <<INFORMATI i Direttori generali;>>;
 - b) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 le parole <<fascia retributiva e>> sono sostituite dalle seguenti << fascia retributiva,>>;
 - 2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

<<Il passaggio di profilo del dipendente interessato avviene nell'ambito dell'Istituto di appartenenza, verificata la contestuale sussistenza:

 - a) del possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 2;
 - b) dell'attualità dello svolgimento delle mansioni proprie del profilo di destinazione (c.d. requisito dell'attualità della mansione), così come disposto dall'art. 2, comma 2-bis;
 - c) della disponibilità per il profilo richiesto nella dotazione organica dell'Istituto di appartenenza, di cui al comma 2-ter.>>;
 - 3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2-bis. I posti vacanti utili al passaggio tra profili professionali sono legati alla disponibilità della dotazione organica nei singoli Istituti di appartenenza, estratta alla data di pubblicazione del Bando. 2-ter. Nel caso di mancata o insufficiente disponibilità di posti utili per il passaggio orizzontale nel profilo professionale richiesto presso l'Istituto di appartenenza, il dipendente ritenuto idoneo in quanto



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

possessore dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, è collocato in una graduatoria, nell'ordine del maggior punteggio conseguito ai sensi dell'art. 4. La graduatoria avrà validità di tre anni decorrenti dalla data indicata nel decreto direttoriale di approvazione della graduatoria medesima, ferme restando le ulteriori eventuali disposizioni previste dalla normativa contrattuale nazionale di settore, e sarà oggetto di scorrimento qualora si dovessero determinare ulteriori vacanze nell'organico del medesimo Istituto di appartenenza per il profilo professionale di interesse all'esito della procedura in parola.>>;

c) All'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<< 2-bis. Il requisito dell'attualità della mansione nel profilo professionale per il quale il dipendente chiede il passaggio orizzontale, inteso come effettivo svolgimento in maniera prevalente della mansione negli ultimi sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando, deve essere attestato dal datore di lavoro dell'Istituto di appartenenza mediante atto formale visti gli atti di ufficio.>>;

d) All' articolo 3, comma 5, sono eliminate le seguenti parole:

<<,necessarie per il computo complessivo di anni, mesi e giorni di svolgimento delle medesime mansioni, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b)>>;

e) L'articolo 4, è sostituito con il seguente:

<< 1. Qualora le domande per lo stesso profilo professionale nell'ambito del medesimo Istituto superino i posti disponibili in organico utili ai fini del riconoscimento del passaggio orizzontale, il personale idoneo ha diritto al riconoscimento di un ulteriore punteggio:

a) in caso di domanda pregressa presentata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il passaggio orizzontale relativo al medesimo profilo professionale oggetto della domanda di partecipazione all'attuale procedura;

b) in caso di svolgimento delle mansioni nel profilo professionale per il quale si chiede il passaggio orizzontale a far data dal 1° gennaio 2011.

2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al presente articolo si terrà conto dei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 computando i giorni intercorrenti tra le date rispettivamente indicate e la data di pubblicazione del Bando.

*3. Il calcolo del punteggio di cui alle lett. a) e b) è dato dal rapporto tra il coefficiente pari a 0.72 e il numero di giorni relativi ai periodi utili a computare rispettivamente, l'anzianità della pregressa domanda, ove presentata, e lo svolgimento delle mansioni nel profilo professionale per il quale si chiede il passaggio orizzontale. Il predetto coefficiente è dato dal rapporto tra i giorni lavorativi medi mensili, moltiplicati per dodici mensilità (22 gg *12 mesi) e i giorni dell'anno solare (365 gg).*

4. Per quanto concerne il calcolo del punteggio di cui alla lett. a) del comma 1, rileva la data di presentazione dell'eventuale domanda pregressa - già formalmente acquisita al protocollo dell'Amministrazione prima dell'indizione della presente procedura - per il passaggio orizzontale relativo al medesimo profilo professionale oggetto della domanda di partecipazione all'attuale procedura. Il dipendente è tenuto, pertanto, ad allegare alla domanda di partecipazione, presentata mediante l'applicazione informatica, la predetta istanza pregressa di passaggio orizzontale dalla quale si desume inequivocabilmente la data di presentazione, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio.



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

5. Riguardo allo svolgimento delle mansioni nel profilo professionale per il quale si chiede il passaggio orizzontale a decorrere dal 1° gennaio 2011 di cui comma 1, lett. b), il dipendente - ai fini del computo dell'ulteriore punteggio previsto dal presente articolo - deve allegare alla domanda di partecipazione gli atti d'ufficio, così come esplicitati all'articolo 3, comma 5, comprovanti l'effettivo svolgimento delle medesime, ivi compresa l'indicazione del periodo (data di inizio e fine).

6. Nel caso siano state presentate più domande per lo stesso posto nell'ambito del medesimo Istituto, a parità di punteggio con riferimento alle precedenti lett. a) e b), si applica in via prioritaria il criterio dell'anzianità di servizio (espresso in giorni) svolto presso questa Amministrazione nel profilo di provenienza del dipendente (ruolo e pre ruolo) e, in via subordinata, il criterio della minore età anagrafica.>>;

f) Sono sostituite, ovunque ricorrano, le parole: << atti di ufficio >>, con le seguenti :<< atti formali >>.

Art. 3

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente modificato e/o integrato dal presente Protocollo, resta valido, confermato e accettato quanto previsto nell'Accordo tra Amministrazione e OO.SS. sottoscritto in data del 20 dicembre 2010 ss.mm.ii. e nel successivo Protocollo di intesa relativo al passaggio tra i profili professionali all'interno dell'area (c.d. Passaggi orizzontali) sottoscritto dall'Amministrazione e le OO.SS. in data 2 agosto 2021.
2. In allegato, è riportato il testo del Protocollo, coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto (All.1).

Roma,

PER L'AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
ORGANIZZAZIONE

PER LE OO.SS
UIL PA

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

FP CGIL

IL DIRETTORE GENERALE
EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI
CULTURALI

CISL FP

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

FLP



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA
DEL PATRIMONIO CULTURALE

CONFISAL/UNSA

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA'
CONTEMPORANEA

USB PI

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

CONFINTESA FP

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E
AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE
BIBLIOTECHE
E DIRITTO D'AUTORE



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

All.1

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AL PASSAGGIO TRA I PROFILI PROFESSIONALI ALL'INTERNO DELL'AREA (c.d. PASSAGGI ORIZZONTALI)

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35 recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante Decreto di graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello generale”;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, n. 34, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2021, n. 267;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede, tra l'altro, che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007;

VISTO il protocollo tra Amministrazione e OO.SS., concernente l'individuazione dei profili professionali, sottoscritto in data del 20 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

VISTO il parere ARAN n.15871 del 26 settembre 2018, recante “*Chiarimenti in materia di modifica del profilo professionale (art. 16, comma 4 del CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2017)* in risposta al quesito prot. n. 23998 del 3 agosto 20218;

VISTO il parere ARAN n. 5100 del 20 luglio 2021 in risposta al quesito prot. n. 19659 del 23 giugno 2021 posto da questa Amministrazione, recante “*Art. 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009*”;

TENUTO CONTO degli esiti della procedura di stabilizzazione del personale distaccato, di cui al decreto direttoriale DG-OR n. 1139 del 23 giugno 2021;

VISTA la normativa contrattuale vigente in materia;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di procedere, all’interno della stessa area, a parità di livello di accesso e fascia retributiva, alla qualificazione del profilo professionale dei dipendenti in servizio presso le varie strutture del Ministero, in considerazione delle mansioni concretamente esplicitate dai medesimi indipendentemente dal profilo professionale di inquadramento;

INFORMATI i Direttori generali;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. È consentito, all’interno della stessa area, il passaggio tra profili professionali, a parità di livello di accesso e fascia retributiva, a condizione che il personale richiedente sia in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per il profilo di destinazione, di cui al successivo art. 2.
2. Il passaggio di profilo del dipendente interessato avviene nell’ambito dell’Istituto di appartenenza, verificata la contestuale sussistenza:
 - a) del possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all’art. 2;
 - b) dell’attualità dello svolgimento delle mansioni proprie del profilo di destinazione (c.d. requisito dell’attualità della mansione), così come disposto dall’art. 2, comma 2-bis;
 - c) della disponibilità per il profilo richiesto nella dotazione organica dell’Istituto di appartenenza, di cui al comma 2-ter.
- 2-bis. I posti vacanti utili al passaggio tra profili professionali sono legati alla disponibilità della dotazione organica nei singoli Istituti di appartenenza, estratta alla data di pubblicazione del Bando.
- 2-ter. Nel caso di mancata o insufficiente disponibilità di posti utili per il passaggio orizzontale nel profilo professionale richiesto presso l’Istituto di appartenenza, il dipendente ritenuto idoneo in quanto possessore dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, è collocato in una graduatoria, nell’ordine del maggior punteggio conseguito ai sensi dell’art. 4. La graduatoria avrà validità di tre anni decorrenti dalla data indicata nel decreto direttoriale di approvazione della graduatoria medesima, ferme restando le ulteriori eventuali disposizioni previste dalla normativa



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

contrattuale nazionale di settore, e sarà oggetto di scorrimento qualora si dovessero determinare ulteriori vacanze nell'organico del medesimo Istituto di appartenenza per il profilo professionale di interesse all'esito della procedura in parola.

Articolo 2

1. Per partecipare alla procedura in rilievo, il dipendente deve possedere i titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale di destinazione (requisito culturale), nonché l'attestazione di svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di destinazione per un periodo di tre anni di servizio continuativo (requisito professionale), così come stabilito dal protocollo concernente l'individuazione dei profili professionali del 20 dicembre 2010 e successive modifiche, di seguito indicati:
 - A. il personale della II Area funzionale che riveste la qualifica di operatore e che intende effettuare, nell'ambito della medesima Area e fascia retributiva, il passaggio in un profilo professionale diverso da quello di appartenenza deve possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo dall'esterno (diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge o comunque necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati). Inoltre, è richiesta contestualmente un'esperienza professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede il passaggio;
 - B. il personale della II Area funzionale che riveste la qualifica di assistente e che intende effettuare, nell'ambito della medesima Area e fascia retributiva, il passaggio in un profilo professionale diverso da quello di appartenenza deve possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo dall'esterno (diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati; conoscenza di una lingua straniera). Inoltre, è richiesta contestualmente un'esperienza professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede il passaggio;
 - C. il personale della III Area funzionale che intenda effettuare, nell'ambito della medesima Area e fascia retributiva, il passaggio in un profilo professionale diverso da quello di appartenenza e da quelli specificati nella successiva lettera D deve possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo dall'esterno (possessione del diploma di laurea coerente con le professionalità specifiche). Inoltre, contestualmente è richiesta un'esperienza professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede il passaggio;
 - D. il personale della III Area funzionale che intenda effettuare, nell'ambito della medesima Area e fascia retributiva il passaggio in uno dei seguenti profili professionali: Archeologo, Storico dell'arte, Architetto, Archivista, Bibliotecario, Restauratore e Demotnoantropologo, deve possedere i titoli di studio richiesti per l'accesso al profilo dall'esterno (diploma di laurea coerente con le professionalità specifiche più specializzazione o dottorato di ricerca coerenti con le professionalità specifiche). Inoltre, è richiesta contestualmente un'esperienza



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni del profilo per il quale si chiede il passaggio.

2. Il requisito professionale di cui al comma 1 sottende che il dipendente deve aver conseguito un'esperienza professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni proprie del profilo di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- 2-bis. Il requisito dell'attualità della mansione nel profilo professionale per il quale il dipendente chiede il passaggio orizzontale, inteso come effettivo svolgimento in maniera prevalente della mansione negli ultimi sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando, deve essere attestato dal datore di lavoro dell'Istituto di appartenenza mediante atto formale visti gli atti di ufficio.

Articolo 3

1. Le modalità di svolgimento della procedura relativa ai passaggi orizzontali saranno declinate con apposito Bando.
2. Il dipendente, che intende prendere parte alla procedura in rilievo, può presentare apposita domanda di partecipazione, secondo le modalità e i termini indicati nel Bando, utilizzando la specifica applicazione informatica all'uopo dedicata.
3. Il dipendente può presentare domanda di partecipazione per il passaggio orizzontale nell'ambito dell'Istituto di appartenenza in un solo profilo professionale di pari livello di accesso, area e fascia retributiva rispetto al proprio profilo professionale di inquadramento.
4. Il dipendente nella domanda di partecipazione è tenuto a dichiarare i requisiti culturali e professionali di cui all'art. 2, nonché a indicare gli ulteriori elementi di cui al successivo art. 4.
5. Con riguardo al requisito professionale, il dipendente deve, a pena di esclusione, allegare gli atti formali comprovanti l'effettiva adibizione alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della richiesta di passaggio orizzontale o il conferimento dell'incarico per l'espletamento delle predette mansioni ovvero l'attestazione, anche *ex post*, del Capo di Istituto di appartenenza di svolgimento di dette mansioni, o altrimenti ogni altro atto formale dell'Amministrazione recante inequivocabilmente gli elementi necessari per il computo del requisito professionale, ivi compresa l'indicazione del periodo (data di inizio e fine) di svolgimento delle mansioni nel profilo professionale nel quale si richiede il passaggio. Nello specifico, dagli atti formali, formalmente sottoscritti dall'Amministrazione, si devono evincere l'adibizione alle mansioni attinenti al profilo professionale per il quale si chiede il passaggio e il periodo continuativo di svolgimento delle stesse non inferiore a tre anni, con espressa indicazione delle date di inizio e di fine periodo.
6. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali di cui al precedente art. 2 così come indicati nel Bando.

Articolo 4



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

1. Qualora le domande per lo stesso profilo professionale nell'ambito del medesimo Istituto superiore i posti disponibili in organico utili ai fini del riconoscimento del passaggio orizzontale, il personale idoneo ha diritto al riconoscimento di un ulteriore punteggio:
 - a) in caso di domanda pregressa presentata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il passaggio orizzontale relativo al medesimo profilo professionale oggetto della domanda di partecipazione all'attuale procedura;
 - b) in caso di svolgimento delle mansioni nel profilo professionale per il quale si chiede il passaggio orizzontale a far data dal 1° gennaio 2011.
2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al presente articolo si terrà conto dei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 computando i giorni intercorrenti tra le date rispettivamente indicate e la data di pubblicazione del Bando.
3. Il calcolo del punteggio di cui alle lett. a) e b) è dato dal rapporto tra il coefficiente pari a 0.72 e il numero di giorni relativi ai periodi utili a computare rispettivamente, l'anzianità della pregressa domanda, ove presentata, e lo svolgimento delle mansioni nel profilo professionale per il quale si chiede il passaggio orizzontale. Il predetto coefficiente è dato dal rapporto tra i giorni lavorativi medi mensili, moltiplicati per dodici mensilità (22 gg *12 mesi) e i giorni dell'anno solare (365 gg).
4. Per quanto concerne il calcolo del punteggio di cui alla lett. a) del comma 1, rileva la data di presentazione dell'eventuale domanda pregressa - già formalmente acquisita al protocollo dell'Amministrazione prima dell'indizione della presente procedura - per il passaggio orizzontale relativo al medesimo profilo professionale oggetto della domanda di partecipazione all'attuale procedura. Il dipendente è tenuto, pertanto, ad allegare alla domanda di partecipazione, presentata mediante l'applicazione informatica, la predetta istanza pregressa di passaggio orizzontale dalla quale si desume inequivocabilmente la data di presentazione, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio.
5. Riguardo allo svolgimento delle mansioni nel profilo professionale per il quale si chiede il passaggio orizzontale a decorrere dal 1° gennaio 2011 di cui comma 1, lett. b), il dipendente - ai fini del computo dell'ulteriore punteggio previsto dal presente articolo - deve allegare alla domanda di partecipazione gli atti formali, così come esplicitati all'articolo 3, comma 5, comprovanti l'effettivo svolgimento delle medesime, ivi compresa l'indicazione del periodo (data di inizio e fine).
6. Nel caso siano state presentate più domande per lo stesso posto nell'ambito del medesimo Istituto, a parità di punteggio con riferimento alle precedenti lett. a) e b), si applica in via prioritaria il criterio dell'anzianità di servizio (espresso in giorni) svolto presso questa Amministrazione nel profilo di provenienza del dipendente (ruolo e pre ruolo) e, in via subordinata, il criterio della minore età anagrafica.

Articolo 5

1. All'esito della procedura, di cui al presente Protocollo, il personale è inquadrato nel profilo professionale richiesto, fermi restando l'area e la fascia retributiva posseduta nonché l'anzianità acquisita nel profilo di provenienza, a decorrere dalla data indicata nel decreto direttoriale con il quale si dispone il passaggio di profilo professionale.



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Articolo 6

1. La procedura di cui al presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

BOLLA